

Art. 3.

Nelle Scuole elementari per i fanciulli di razza ebraica sono adottati i libri di testo di Stato con opportuni adattamenti, approvati dal Ministero dell'educazione nazionale.

Le spese relative sono a carico delle comunità israelitiche.

Art. 4.

Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1938-XVI

Atti del Governo, registro 402, foglio 109. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 settembre 1938-XVI, n. 1631.

Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 1938, n. 245)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 192 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;